

Ok definitivo dal Consiglio dei ministri al decreto che interviene su cp e cpp

Imprese, accuse solide

Altrimenti scatta il non luogo a procedere

Il decreto in pillole

Responsabilità delle imprese	Processo in assenza/1
Non luogo a procedere se non c'è ragionevole previsione di condanna	Negli atti introduttivi del giudizio direttissimo, immediato e dell'appello esplicitato l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza
Lesioni	Processo in assenza/2
Procedibili d'ufficio, se in danno di personale esercente professione sanitaria, le lesioni lievi, gravi o gravissime	Nell'ordine di esecuzione l'avviso al condannato sui rimedi disponibili
Danneggiamenti	Esecuzione
Procedibili a querela per fatti su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede	D'ufficio la riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna con giudizio abbreviato
Deroghe al processo telematico	Decreto penale
Possibilità di deposito non telematico anche per gli atti compiuti personalmente dalla persona offesa dal reato	Richiesta sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di opposizione
Atti da remoto	Sentencing
Abbreviazione d'urgenza del termine tra decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data dell'atto	Escluso se non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena detentiva
Riprese audiovideo	Pene sostitutive non pecuniarie
Trascrizione è la regola	Condizione essenziale è il consenso dell'imputato
Notificazioni alla persona offesa	Revoca pena sostitutiva
Per gli atti introduttivi del giudizio, possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria solo in casi eccezionali	In caso di condanna per delitti non colposi successiva all'applicazione della pena sostituiva
Comunicazioni di cortesia	
Per gli atti introduttivi del giudizio e il decreto penale di condanna solo a favore dell'imputato	

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Strada in salita per mandare alla sbarra le imprese: ci deve essere la ragionevole previsione di condanna per illeciti amministrativi. Senza di che non c'è nemmeno il rinvio a giudizio. È questa una modifica al dlgs 231/2001, prevista dal decreto legislativo correttivo del dlgs 150/2022, in materia di giustizia penale, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri dell'11/3/2024. Il provvedimento, inoltre, interviene in più punti sul codice penale e codice di procedura penale.

Imprese prosciolte. Una modifica prevista dal decreto correttivo riguarda la responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi dai dipendenti o soggetti in posizione apicale. In sintesi, la novità impedisce di mandare a giudizio le imprese quando le carte dell'accusa sono poca cosa. In dettaglio, per effetto della modifica operata dal dlgs in commento all'articolo 61 del dlgs 231/2001, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere (oltre che nei casi di estinzione o improcedibilità della sanzione amministrativa o di insussistenza dell'illecito) anche se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di

condanna dell'ente (nella vecchia versione si parlava di insufficienza, contraddittorietà o comunque di idoneità degli elementi acquisiti a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente). Per quanto si tratti di un coordinamento con l'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, la nuova regola di giudizio è più favorevole alle imprese: per andare a giudizio ci vuole una valutazione in positivo della possibilità di condanna, che è qualcosa di più rispetto alla possibilità di sostenere un'accusa.

Codice penale. Gli interventi nel codice penale riguardano il regime di procedibilità di alcuni reati: d'ufficio per tutte le lesioni (lievi, gravi e gravis-

sime) commesse in danno di personale esercente professione sanitaria; a querela di parte per i danneggiamenti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Processo penale. Quanto al processo penale, il dlgs prevede la possibilità per le persone offese di depositare atti in proprio in forma cartacea, la possibilità in caso di urgenza di abbreviare termini per atti con collegamento da remoto (ad esempio le autopsie), il ripristino della regola della trascrizione delle riprese audiovisive di mezzi di prova, l'alleggerimento delle comunicazioni di cortesia di atti introduttivi e decreti penali (solo agli imputati). Viene, poi,

limitato il meccanismo del sentencing e si riducono i casi di notifica alla persona offesa degli atti introduttivi con la polizia giudiziaria (solo in casi eccezionali). Il dlgs, poi, aggiunge nuovi avvisi relativi ai processi in assenza, possibilità di chiedere sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza opposizione al decreto penale, riduzione d'ufficio della pena di un sesto in caso di mancata impugnazione della condanna con giudizio abbreviato, estensione al predibattimento della sospensione dei termini della custodia cautelare in caso di impedimenti o assenza di imputato o difensori, la necessità del consenso dell'imputato per l'applicazione delle pene sostitutive, la precisazione della riserva della estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, alimenti e bevande, a seguito dell'adempimento di prescrizioni, agli illeciti puniti con l'ammenda o con pena alternativa, ma non quelli puniti con pena congiunta, la revoca della pena sostitutiva in caso di condanna per delitti non colposi successiva all'applicazione della pena sostituiva.

Archiviazione del reato senza giudizi sull'indagato

Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di non colpevolezza. Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 41, depositata ieri, nella quale è stata dichiarata non fondata, alle condizioni chiarite nella pronuncia, una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.

© Riproduzione riservata

DM SALUTE

Farmaci Ssn, Tavolo per monitorare

Un Tavolo tecnico per il monitoraggio dell'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci Ssn da parte delle farmacie ai sensi dell'art. 1, co. 229 della legge 213/2023. È stato istituito presso la ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute. Il nuovo organismo, previsto dal dm Salute 29/2/2024, allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231 della legge 213/2023, ha il compito di monitorare, con cadenza annuale, l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci Ssn da parte delle farmacie. Al tavolo siedono un rappresentante del Ministero della salute, il dg della ex Direzione della programmazione sanitaria o un suo delegato, il dg della ex Direzione dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico o un suo delegato, il dg della ex Direzione della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica o un suo delegato, un rappresentante del Mef, uno dell'Agenzia italiana del farmaco, un rappresentante della Conferenza Stato-regioni, un rappresentante della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) e uno della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma), un rappresentante dell'Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm). Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tavolo Tecnico potrà avvalersi di esperti indicati dal Ministro della Salute o dal Sottosegretario di Stato alla Salute con delega mentre le funzioni di segreteria saranno svolte dalla ex Direzione generale della programmazione sanitaria dello stesso ministero. I lavori non comporteranno oneri a carico del bilancio dello Stato; ai componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti mentre le spese di missione per i membri del Gruppo di lavoro saranno a carico degli stessi.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata

10 ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata